

ORDINE DEGLI  
INGEGNERI  
DELLA PROVINCIA  
DI SALERNO

Spett.le Amministrazione/Stazione appaltante  
Preg.mo Responsabile Ufficio Tecnico

Oggetto: **AINOP - Archivio Informatico Nazionale delle Opere Pubbliche** (art.13 D.L. n.109/2018) - - art. 42, co.3, del D.Lgs. n. 36/2023 (nuovo Codice dei Contratti Pubblici) - Nuove funzionalità: Deposito e Autorizzazione Progetti per lavori pubblici a seguito dell'entrata in vigore del "Decreto Semplificazioni" (D.L.76/2020) – Modalità di accesso e alimentazione della banca dati


La presente nota informativa illustra le ultime novità inerenti l'**Archivio informatico nazionale delle opere pubbliche – AINOP** istituito dall'art.13 del d.l. 28/09/2018 n.109 (c.d. Decreto Genova), convertito con modificazioni dalla L. 130/2018, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT), con le finalità di garantire un costante e continuo monitoraggio dello stato e del grado di efficienza delle opere pubbliche (ed in particolare di ponti, viadotti e cavalcavia), dopo i tragici fatti di Genova e, pertanto, di:

- garantire un costante monitoraggio dello stato e del grado di efficienza delle opere pubbliche, in particolare per i profili riguardanti la sicurezza, anche tramite le informazioni rivenienti dal Sistema di monitoraggio dinamico per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali (di cui all'articolo 14, del D.L. 109/2018);
- pervenire ad una valutazione complessiva sul livello di sicurezza delle opere;
- agevolare il processo di programmazione e finanziamento degli interventi di riqualificazione o di manutenzione delle opere stesse e la determinazione del grado di priorità dei medesimi.

La completezza delle informazioni contenute nell'AINOP consente infatti di realizzare una valutazione complessiva del livello di sicurezza di ciascuna Opera Pubblica (contraddistinta da un codice identificativo – IOP) permettendo di calibrare di conseguenza il processo di programmazione e finanziamento dei lavori di riqualificazione o di manutenzione della stessa, comprensivo della determinazione del grado di priorità e urgenza dell'intervento.

\*\*\*

Con decreto-legge n.76/2020, come convertito dalla legge n.120/2020, sono state assegnate nuove funzionalità all'AINOP prevedendo che i progetti di lavori



ORDINE DEGLI  
INGEGNERI  
DELLA PROVINCIA  
DI SALERNO

pubblici di interesse statale, o comunque finanziati per almeno il 50% dallo Stato, corredati dalla verifica preventiva della progettazione, vanno depositati con modalità telematica presso l'archivio informatico nazionale delle opere pubbliche-AINOP.

Inoltre, al fine di ridurre i tempi di realizzazione dei relativi progetti di lavori pubblici di interesse statale, è stabilito che la verifica preventiva della progettazione di cui al Codice dei Contratti Pubblici accerta anche la conformità dei progetti in questione alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 17 gennaio 2018 (NTC 2018).

Da ultimo è intervenuto il nuovo Codice dei contratti pubblici (decreto legislativo 31 marzo 2023 n.36) prevedendo che, per tutte le opere ricadenti nella disciplina, l'esito positivo della verifica preliminare (art.42, comma 3) assolve a tutti gli obblighi di deposito e di autorizzazione per le costruzioni in zona sismica, nonché di denuncia dei lavori al Genio Civile.

Viene, poi, specificato che i progetti che hanno ottenuto l'attestazione di avvenuta verifica positiva andranno depositati in modalità telematica presso l'archivio informatico nazionale delle opere pubbliche del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti- AINOP.


Come le restanti parti del Codice, si tratta di previsione entrata in vigore a far data dal 1° aprile 2023, ma destinata ad acquisire efficacia a far data dal 1° luglio 2023, ai sensi dell'art.229, secondo comma, del decreto legislativo n.36 del 2023.

Sul tema il CNI ha diramato [Circolare informativa n. 64/XX Sess./2023](#) che viene allegata alla presente.

Parimenti ha fatto la Direzione Generale per i Lavori pubblici e la Protezione Civile della Regione Campania illustrando le innovazioni normative statali che impattano con gli obblighi di deposito e autorizzazione dei lavori pubblici disciplinati dalle disposizioni di cui alla L.R.9/1983 e al Reg. Reg.le n.4/2010 e ss.mm.ii., nelle more del parere che l'Avvocatura Regionale vorrà esprimere sull'argomento.

In detta [Circolare 2023\\_07\\_19 - CIRC.Staff.501891 n°10](#), anch'essa allegata alla presente, viene specificato, tra l'altro, che qualora dovesse emergere che stazioni appaltanti (o enti concedenti) hanno presentato denunce di lavori non dovute (secondo quanto sopra specificato):

- le relative denunce dovranno essere considerate irricevibili;
- i provvedimenti eventualmente rilasciati dovranno essere annullati;
- i contributi eventualmente versati ai sensi dell'art.2, co.8, della L.R.9/83 s.m.i. dovranno – su richiesta – essere rimborsati;



ORDINE DEGLI  
INGEGNERI  
DELLA PROVINCIA  
DI SALERNO

- nel loro interesse (in quanto inadempienti) le stazioni appaltanti (o enti concedenti) dovranno premurarsi di effettuare il deposito all'AINOP prescritto dall'art.42, co.3, del D. Lgs.36/2023 ovvero dall'art.5, co.2-ter, del D.L.136/2004 s.m.i.

Si allega infine il link al video dell'IFEL - Fondazione ANCI - sulle modalità di accesso e alimentazione della banca dati AINOP:


<https://www.fondazioneifel.it/documenti-e-pubblicazioni/item/10010-video-ainop-archivio-informatico-nazionale-delle-opere-pubbliche-modalita-di-accesso-e-alimentazione-della-banca-dati>

Si resta disponibili per qualsivoglia ulteriore contributo.

Con pregio di salutare distintamente.

Il Presidente  
F.to Ing. Raffaele Tarateta

Allegati: c.s.



CONSIGLIO NAZIONALE  
DEGLI INGEGNERI



U-DC/23

Circ. CNI n. 64/XX Sess./2023

Ai Presidenti dei Consigli degli Ordini  
territoriali degli Ingegneri

Ai Presidenti delle  
Federazioni/ Consulte Regionali  
degli Ordini degli Ingegneri

LORO SEDI

Oggetto: **Archivio Informatico Nazionale delle opere pubbliche - AINOP** (art.13 decreto-legge 28/09/2018 n.109) – **art.42, terzo comma, del d.lgs. n.36/2023** (nuovo Codice dei Contratti Pubblici) – **nuove funzionalità legate al deposito dei progetti** - informativa

---

Con la presente si intendono segnalare all'attenzione degli interessati le novità che hanno coinvolto l'Archivio informatico nazionale delle opere pubbliche del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

L'**Archivio informatico nazionale delle opere pubbliche – AINOP** è stato istituito dall'**art.13 del decreto-legge 28/09/2018 n.109<sup>1</sup>**, come convertito dalla legge 16 novembre 2018 n.130.

L'Archivio, tenuto presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, si compone in *sezioni* (ponti, viadotti e cavalcavia stradali; ponti, viadotti e cavalcavia ferroviari; strade; ferrovie nazionali e regionali – metropolitane; aeroporti; dighe e acquedotti; gallerie ferroviarie e gallerie stradali; porti e infrastrutture portuali; edilizia pubblica), a loro volta suddivise in *sottosezioni* (contenenti, ad es., i dati tecnici e progettuali dell'opera; lo stato e il grado di efficienza dell'opera e le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria; la documentazione fotografica aggiornata; il monitoraggio costante dello stato dell'opera anche con applicativi dedicati, sensori *in situ* e rilevazione satellitare, ecc.).

---

<sup>1</sup> “Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze.”, nella G.U. 28 settembre 2018 n.226.

L'Archivio deve essere costantemente alimentato ed aggiornato da parte delle Regioni, degli Enti locali, dei concessionari autostradali, delle Autorità di sistema portuale e logistico e da tutti i soggetti pubblici e privati che a qualsiasi titolo gestiscono o detengono dati riferiti ad un'opera pubblica o all'esecuzione di lavori pubblici e deve assicurare la interoperabilità con la Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP), istituita presso la Ragioneria Generale dello Stato.

La finalità della istituzione dell'AINOP è stata quella di **garantire un costante e continuo monitoraggio dello stato e del grado di efficienza delle opere pubbliche** (ed in particolare di ponti, viadotti e cavalcavia), dopo i tragici fatti di Genova.

La completezza delle informazioni contenute nell'AINOP consente infatti di realizzare una valutazione complessiva del livello di sicurezza di ciascuna opera, permettendo di calibrare di conseguenza il processo di programmazione e finanziamento dei lavori di riqualificazione o di manutenzione della stessa, comprensivo della determinazione del grado di priorità e urgenza dell'intervento.

Sul piano operativo, tale attività di catalogazione e verifica del grado di sicurezza e di piena efficienza della singola opera è realizzata tramite la creazione ed assegnazione a ciascuna opera di un **codice identificativo dell'Opera Pubblica- IOP**.

**Il Codice IOP è generato dall'AINOP sulla base dei dati ricevuti e serve a identificare in maniera univoca l'opera pubblica**, "riportandone le caratteristiche essenziali e distintive quali la tipologia, la localizzazione, l'anno di messa in esercizio e l'inserimento dell'opera nell'infrastruttura."<sup>2</sup>.

Ciascun ente interessato, inoltre, è tenuto<sup>3</sup> a nominare un referente unico per la gestione delle procedure in questione all'interno delle proprie strutture organizzative (**referente AINOP**).

L'Archivio informatico nazionale delle opere pubbliche è messo a disposizione del pubblico e deve essere consultabile in formato *open data*, permettendo agli interessati di presentare segnalazioni rivolte agli enti e alle Amministrazioni che a qualsiasi titolo esercitano l'attività di vigilanza sull'opera<sup>4</sup>.

\*\*\*

Nuove funzionalità sono state assegnate all'AINOP, come noto, ad opera del *cd* Decreto Semplificazioni (il decreto-legge 16 luglio 2020 n.76).

---

<sup>2</sup> Ai sensi del **secondo periodo del comma 4 dell'art.13 del decreto-legge n.109/2018 cit.**.

<sup>3</sup> Ai sensi dell'art.6 del DM n.430 del 2019.

<sup>4</sup> Le modalità operative di funzionamento dell'AINOP sono state disciplinate tramite il **DM 8 ottobre 2019 n.430** del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ("*Realizzazione dell'archivio informatico nazionale delle opere pubbliche – AINOP*").

Precisamente, l'**art.10, comma 7-bis** ("*Semplificazioni e altre misure in materia edilizia*") del **decreto-legge 16 luglio 2020 n.76<sup>5</sup>**, come convertito dalla legge 11 settembre 2020 n.120, ha stabilito che i progetti di lavori pubblici di interesse statale o comunque finanziati per almeno il 50% dallo Stato, corredati dalla verifica preventiva della progettazione<sup>6</sup>, vanno depositati con modalità telematica presso l'archivio informatico nazionale delle opere pubbliche- AINOP<sup>7</sup>.

<sup>5</sup> "*Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale*".

<sup>6</sup> Di cui all'art.26 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n.50.

<sup>7</sup> Questo il testo del **comma 7-bis dell'art.10 del decreto-legge n.76/2020**, come convertito dalla legge n.120/2020: "7-bis. All'articolo 5 del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, dopo il comma 2-bis sono aggiunti i seguenti: 2-ter. Al fine di ridurre i tempi di realizzazione dei progetti di lavori pubblici di interesse statale o comunque finanziati per almeno il 50 per cento dallo Stato, la verifica preventiva di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, accerta anche la conformità dei progetti alle norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 17 gennaio 2018, pubblicato nel supplemento ordinario n. 8 alla Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2018, ovvero alle norme tecniche per la progettazione e la costruzione degli sbarramenti di ritenuta (dighe e traverse), di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 26 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 156 dell'8 luglio 2014. L'esito positivo della verifica di cui al primo periodo esclude l'applicazione delle previsioni di cui all'articolo 4 della legge 5 novembre 1971, n. 1086, al capo III del titolo II della legge 2 febbraio 1974, n. 64, e alla sezione II del capo IV della parte II del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. I progetti corredati dalla verifica di cui al primo periodo sono depositati, con modalità telematica, presso l'archivio informatico nazionale delle opere pubbliche-AINOP, di cui all'articolo 13, comma 4, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130. Con la stessa modalità di cui al terzo periodo sono depositati le varianti di carattere sostanziale regolarmente approvate e i documenti di cui agli articoli 6 e 7 della legge 5 novembre 1971, n. 1086, nonché agli articoli 65, comma 6, ove applicabile, e 67, commi 7 e 8-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001 n.380.

2-quater. In relazione ai progetti di lavori pubblici di interesse statale o comunque finanziati per almeno il 50 per cento dallo Stato, approvati nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore delle norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture 14 gennaio 2008, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2008, e la data di entrata in vigore del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 17 gennaio 2018, l'accertamento della conformità di detti progetti alle norme tecniche di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture 14 gennaio 2008 è effettuato entro il 31 dicembre 2021, previa richiesta da parte delle stazioni appaltanti da presentare entro il 31 dicembre 2020 e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dal Consiglio superiore dei lavori pubblici per i lavori di importo superiore a 50 milioni di euro e dai comitati tecnici amministrativi istituiti presso i provveditorati interregionali per le opere pubbliche per i lavori di importo inferiore a 50 milioni di euro. Qualora il lavoro pubblico di importo inferiore a 50 milioni di euro presenti elementi di particolare rilevanza e complessità, l'accertamento di cui al primo periodo è effettuato dal Consiglio superiore dei lavori pubblici su richiesta motivata del provveditore interregionale per le opere pubbliche.

2-quinquies. In caso di esito positivo, l'accertamento di cui al comma 2-quater produce i medesimi effetti degli adempimenti e dell'autorizzazione previsti dagli articoli 93 e 94 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, dall'articolo 4 della legge 5 novembre 1971, n. 1086 L. 05/11/1971, n. 1086, 4. - Denuncia dei lavori., e dagli articoli 17, 18 e 19 della legge 2 febbraio 1974, n. 64. I progetti corredati dall'accertamento positivo di cui al comma 2-quater sono depositati, con modalità telematica, presso l'archivio informatico nazionale delle opere pubbliche-AINOP, di cui all'articolo 13, comma 4, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130. Con la stessa modalità di cui al secondo periodo sono depositati le varianti di carattere sostanziale regolarmente approvate e i documenti di cui agli articoli 6 e 7 della legge 5 novembre 1971, n. 1086, nonché agli articoli 65, comma 6, ove applicabile, e 67, comma 7 o comma 8-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380".



Inoltre, al fine di ridurre i tempi di realizzazione dei relativi progetti di lavori pubblici di interesse statale<sup>8</sup>, è stabilito che la verifica preventiva della progettazione di cui al Codice dei Contratti Pubblici accerta anche la conformità dei progetti in questione alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 17 gennaio 2018 (NTC 2018).

Da ultimo è intervenuto il nuovo Codice dei contratti pubblici (decreto legislativo 31 marzo 2023 n.36), operando una sistemazione complessiva della materia.

La fattispecie è infatti adesso regolata dall'**art.42, comma 3** ("*Verifica della progettazione*"), del **decreto legislativo n.36/2023**<sup>9</sup>.

<sup>8</sup> Secondo la **sentenza del TAR Marche**, Ancona, I Sezione, **29/12/2021 n.897**: "Venendo poi a trattare della novella introdotta dall'art.10, comma 7-bis, del D.L. n. 76 del 2020, convertito in L. n. 120 del 2020, si osserva che il legislatore ha inserito nell'art.5 del D.L. n. 136 del 2004, convertito in L. n. 186 del 2004, i commi 2-ter, 2-quater e 2-quinquies, i quali hanno una dichiarata finalità acceleratoria, coerente del resto con la filosofia che informa di sé tutto il D.L. n. 76 del 2020." E ancora, più avanti: "Come si può vedere, dunque, il D.L. n. 76 del 2020, sia pure attraverso il modus procedendi asistematico e "extravagante" che ormai contraddistingue da anni la produzione normativa statale e che si è ulteriormente accentuato nella fase emergenziale, ha di fatto introdotto, ma solo per opere pubbliche di interesse statale o finanziate dallo Stato per almeno il 50% (e quindi con una valenza non sistemica), l'obbligo della preventiva acquisizione dell'autorizzazione sismica già nella fase propedeutica alla validazione del progetto, il che emerge dal chiaro rimando alla verifica preventiva ex art. 26 del D.Lgs. n.50 del 2016."

<sup>9</sup> Questo il testo dell'**art.42 del decreto legislativo 31/03/2023 n.36**: "1. Nei contratti relativi ai lavori la stazione appaltante e l'ente concedente verificano la rispondenza del progetto alle esigenze espresse nel documento d'indirizzo e la sua conformità alla normativa vigente. La verifica ha luogo durante lo sviluppo della progettazione in relazione allo specifico livello previsto per l'appalto. In caso di affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione, nonché nei contratti di partenariato pubblico-privato, la verifica del progetto di fattibilità tecnico-economica è completata prima dell'avvio della procedura di affidamento e la verifica del progetto esecutivo redatto dall'aggiudicatario è effettuata prima dell'inizio dei lavori.

2. Per accertare la coerenza del progetto nelle sue diverse fasi con il documento di indirizzo della progettazione, il RUP, se non effettua personalmente la verifica, ne segue lo sviluppo parallelamente alla progettazione, garantendo il contraddittorio tra il soggetto che esegue la verifica e il progettista. L'attività di verifica è incompatibile, per uno stesso progetto, con le attività di progettazione, di coordinamento della relativa sicurezza, di direzione dei lavori e di collaudo.

3. La verifica accerta la conformità del progetto alle prescrizioni eventualmente impartite dalle amministrazioni competenti prima dell'avvio della fase di affidamento e, se ha esito positivo, assolve a tutti gli obblighi di deposito e di autorizzazione per le costruzioni in zone sismiche, nonché di denuncia dei lavori all'ufficio del genio civile. I progetti, corredati della attestazione dell'avvenuta positiva verifica, sono depositati con modalità telematica interoperabile presso l'Archivio informatico nazionale delle opere pubbliche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

4. La validazione del progetto posto a base di gara è l'atto formale che riporta gli esiti della verifica. La validazione è sottoscritta dal responsabile del relativo procedimento e fa preciso riferimento al rapporto conclusivo del soggetto preposto alla verifica e alle eventuali controdeduzioni del progettista. Il bando e la lettera di invito per l'affidamento dei lavori devono contenere gli estremi dell'avvenuta validazione del progetto posto a base di gara.

5. L'allegato I.7 indica i contenuti e le modalità delle attività di verifica, nonché i soggetti che vi provvedono. Gli oneri conseguenti all'accertamento della rispondenza agli elaborati progettuali sono ricompresi nelle risorse stanziare per la realizzazione delle opere."

Tale disposizione stabilisce – innovativamente, per tutte le opere ricadenti nella disciplina del Nuovo Codice dei Contratti Pubblici – che la verifica preliminare avente esito positivo assolve a tutti gli obblighi di deposito e di autorizzazione per le costruzioni in zona sismica, nonché di denuncia dei lavori al Genio Civile e specifica, inoltre, che i progetti che hanno ottenuto l’attestazione di avvenuta verifica positiva, andranno depositati in modalità telematica presso l’archivio informatico nazionale delle opere pubbliche del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti- AINOP.

Si tratta, in sostanza, degli adempimenti e delle autorizzazioni previste dagli articoli 93 (“*Denuncia dei lavori e presentazione dei progetti di costruzioni in zone sismiche*”) 94 (“*Autorizzazione per l’inizio dei lavori*”) del DPR 6 giugno 2001 n.380<sup>10</sup>, dall’articolo 4 (“*Denuncia dei lavori*”) della legge 5 novembre 1971 n.1086<sup>11</sup> e dagli articoli 17, 18 e 19 della legge 2 febbraio 1974 n.64<sup>12</sup>, in precedenza richiamati dal citato art.10, comma 7-*bis*, del decreto-legge n.76/2020, come convertito dalla legge n.120/2020.

Allo stesso modo per le varianti di carattere sostanziale regolarmente approvate e per la relazione a strutture ultimate (RSU) ed il certificato di collaudo statico<sup>13</sup>.

Come le restanti parti del Codice, si tratta di previsione entrata in vigore a far data dal 1° aprile 2023, ma destinata ad acquisire efficacia a far data dal 1° luglio 2023, ai sensi dell’art.229, secondo comma<sup>14</sup>, del decreto legislativo n.36 del 2023.

\*\*\*

Si trasmettono pertanto le predette osservazioni ed informazioni, ritenendo che possano risultare di interesse e di utilità per tutti i professionisti e le imprese del settore, che talvolta non hanno ancora piena cognizione delle nuove potenzialità e degli effetti che l’introduzione del **terzo comma dell’art.42 del decreto legislativo n.36/2023** potrà avere sulla propria attività.

La implementazione dell’AINOP favorirà la realizzazione di un quadro aggiornato, integrato e tendenzialmente completo dello stato delle opere pubbliche e dei lavori pubblici in Italia, consentendo il perseguimento di quegli obiettivi di sicurezza e di incolumità pubblica che sono connaturati all’azione dei professionisti Ingegneri e per questo motivo il Consiglio Nazionale esprime apprezzamento per l’iniziativa del Legislatore e auspica la più ampia diffusione e

<sup>10</sup> “*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia.*”

<sup>11</sup> “*Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica.*”

<sup>12</sup> “*Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche.*”

<sup>13</sup> Nonché – ove applicabile – la dichiarazione di regolare esecuzione resa dal direttore dei lavori in sostituzione del certificato di collaudo.

<sup>14</sup> L’**art.229** (“*Entrata in vigore*”), **comma 2**, del **d.lgs. n.36/2023** afferma che: “Le disposizioni del codice, con i relativi allegati, acquistano efficacia il 1° luglio 2023.”



pubblicizzazione dell'importante strumento gestito dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Cordiali saluti.

*IL CONSIGLIERE SEGRETARIO*  
*(ing. Giuseppe M. Marjotta)*



*IL PRESIDENTE*  
*(ing. A. Domenico Perrini)*



ALLEGATO:

- Art.42 decreto legislativo 31 marzo 2023 n.36.

MC2606Circ

## Decreto legislativo 31/03/2023, n. 36

Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici.

Publicato nella Gazz. Uff. 31 marzo 2023, n. 77, S.O.

### Articolo 42. Verifica della progettazione

#### In vigore dal 1 aprile 2023

1. Nei contratti relativi ai lavori la stazione appaltante e l'ente concedente verificano la rispondenza del progetto alle esigenze espresse nel documento d'indirizzo e la sua conformità alla normativa vigente. La verifica ha luogo durante lo sviluppo della progettazione in relazione allo specifico livello previsto per l'appalto. In caso di affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione, nonché nei contratti di partenariato pubblico-privato, la verifica del progetto di fattibilità tecnico-economica è completata prima dell'avvio della procedura di affidamento e la verifica del progetto esecutivo redatto dall'aggiudicatario è effettuata prima dell'inizio dei lavori.
2. Per accertare la coerenza del progetto nelle sue diverse fasi con il documento di indirizzo della progettazione, il RUP, se non effettua personalmente la verifica, ne segue lo sviluppo parallelamente alla progettazione, garantendo il contraddittorio tra il soggetto che esegue la verifica e il progettista. L'attività di verifica è incompatibile, per uno stesso progetto, con le attività di progettazione, di coordinamento della relativa sicurezza, di direzione dei lavori e di collaudo.
3. La verifica accerta la conformità del progetto alle prescrizioni eventualmente impartite dalle amministrazioni competenti prima dell'avvio della fase di affidamento e, se ha esito positivo, assolve a tutti gli obblighi di deposito e di autorizzazione per le costruzioni in zone sismiche, nonché di denuncia dei lavori all'ufficio del genio civile. I progetti, corredati della attestazione dell'avvenuta positiva verifica, sono depositati con modalità telematica interoperabile presso l'Archivio informatico nazionale delle opere pubbliche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
4. La validazione del progetto posto a base di gara è l'atto formale che riporta gli esiti della verifica. La validazione è sottoscritta dal responsabile del relativo procedimento e fa preciso riferimento al rapporto conclusivo del soggetto preposto alla verifica e alle eventuali controdeduzioni del progettista. Il bando e la lettera di invito per l'affidamento dei lavori devono contenere gli estremi dell'avvenuta validazione del progetto posto a base di gara.
5. L'allegato I.7 indica i contenuti e le modalità delle attività di verifica, nonché i soggetti che vi provvedono. Gli oneri conseguenti all'accertamento della rispondenza agli elaborati progettuali sono ricompresi nelle risorse stanziare per la realizzazione delle opere.



Giunta Regionale della Campania  
Direzione Generale 18 per i Lavori pubblici e la Protezione Civile

- in caso di documento emanato in formato CARTACEO -  
questo spazio viene utilizzato per l'apposizione dell'etichetta di protocollo
- in caso di documento emanato in formato DIGITALE -  
il numero di registrazione di protocollo, se non è presente nei margini di questo foglio, può essere rilevato:  
(per i destinatari che non appartengono all'Amministrazione regionale) nel testo della pec ricevuta  
(per i destinatari che appartengono all'Amministrazione regionale)  
nel protocollo web, da cui il presente documento può essere scaricato, nonché - se è stato ricevuto in una casella email o pec, - nel testo della pec ricevuta

La presente circolare viene pubblicata:

- sul portale regionale della sismica al link <https://portalesismica.regione.campania.it/pagecol/circolari>
- sul sito istituzionale della Regione Campania, nella sezione "amministrazione trasparente", al link <http://www.regione.campania.it/regione/it/amministrazione-trasparente-fy2n/atti-generalis12g> (selezionare "DG Lavori pubblici e Protezione Civile")

Alle Unità Operative Dirigenziali del Genio Civile, presidio di protezione civile:

- (501803) Avellino
- (501804) Benevento
- (501805) Caserta
- (501806) Napoli
- (501807) Salerno
- (501808) Ariano Irpino

ai Comuni presenti sul territorio regionale – in quanto titolari di funzioni in materia di difesa dal rischio sismico ex L.R.9/83 s.m.i. e anche ai fini dell'art.18, co.1, del Reg. reg.le 4/2010 s.m.i. (in visione tra gli atti di cui è disposta la pubblicazione ex art.12, co.1, del D.Lgs.33/2013)

al R.U.P. e al D.E.C. di S.I.smi.C.A - "Servizio di Attivazione, Gestione, Hosting e Manutenzione del Portale Regionale del Sistema Informativo della sismica in Regione Campania" – per le modifiche a farsi sul sistema informativo [roberta.santaniello@regione.campania.it](mailto:roberta.santaniello@regione.campania.it)

p.c. all' Avvocatura Regionale – in riferimento alla richiesta di parere prot.287553 del 05/06/2023

agli Ordini e Collegi Prof.li Tecnici presenti sul territorio regionale (in visione tra gli atti di cui è disposta la pubblicazione ex art.12, co.1, del D.Lgs.33/2013 – come comunicato con Circolare n°2 prot.99103 del 22/02/2022)

alla Redazione del sito web istituzionale (per la pubblicazione ai sensi dell'art.12, co.1, del D.Lgs.33/2013 e ss.mm.ii.) [redazione.portale@regione.campania.it](mailto:redazione.portale@regione.campania.it)

**Circolare n° 10 - OBBLIGHI DI DEPOSITO E AUTORIZZAZIONE PER LAVORI PUBBLICI A SEGUITO DELL'ENTRATA IN VIGORE DEL "DECRETO SEMPLIFICAZIONI" (D.L.76/2020) E DEL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI (D.LGS.36/2023).**

Si illustrano nel seguito le innovazioni normative statali, più recentemente introdotte nell'ordinamento per semplificare gli adempimenti delle stazioni appaltanti, che impattano con gli obblighi di deposito e autorizzazione dei lavori pubblici – obblighi che, in Campania, sono disciplinati dalle disposizioni di cui alla L.R.9/1983 e al Reg. Reg.le n.4/2010 e ss.mm.ii.

La presente circolare viene emanata nelle more del parere che l'Avvocatura Regionale vorrà esprimere sull'argomento (in esito alla richiesta indicata in epigrafe) e, conseguentemente, potrà essere successivamente aggiornata tenendo conto di esso.

pag. 1 di 6

## 1. IL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI

Il 1° aprile 2023 è entrato in vigore il nuovo Codice, emanato con decreto legislativo 31 marzo 2023, n.36<sup>1</sup>.

Tra le sue disposizioni, che hanno acquistato **efficacia il 1° luglio 2023**<sup>2</sup>, di particolare interesse per gli Uffici del Genio Civile sono quelle attinenti agli effetti della verifica della progettazione.

La verifica della progettazione, come è noto (si veda l'art.42, co.1 e 3, del D.Lgs.36/2023), deve essere condotta dalla stazione appaltante (o ente concedente) per appurare «*la rispondenza del progetto alle esigenze espresse nel documento d'indirizzo e la sua conformità alla normativa vigente*» nonché «*alle prescrizioni eventualmente impartite dalle amministrazioni competenti*»; essa – i cui esiti vanno formalizzati nell'atto di validazione del progetto – va conclusa, di regola, prima dell'avvio della fase di affidamento, oppure (in caso di affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione, nonché nei contratti di partenariato pubblico-privato) prima dell'inizio dei lavori.

Il nuovo Codice ha stabilito (all'art.42, co.3) che «*la verifica ... , se ha esito positivo, assolve a tutti gli obblighi di deposito e di autorizzazione per le costruzioni in zone sismiche, nonché di denuncia dei lavori all'ufficio del genio civile. I progetti, corredati della attestazione dell'avvenuta positiva verifica, sono depositati con modalità telematica interoperabile presso l'Archivio informatico nazionale delle opere pubbliche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti*».

Tali disposizioni si applicano, come detto, a partire dal 1° luglio 2023, salvo che per i «*procedimenti in corso*», per i quali «*le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 continuano ad applicarsi*». «*A tal fine, per procedimenti in corso si intendono*<sup>3</sup>:

a) *le procedure e i contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia [1° luglio 2023];*

b) *in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure e i contratti in relazione ai quali, alla data in cui il codice acquista efficacia, siano stati già inviati gli avvisi a presentare le offerte; ...»*

## 2. IL “DECRETO SEMPLIFICAZIONI”

Una simile disciplina era già stata introdotta, per i **lavori pubblici di interesse statale o comunque finanziati per almeno il 50 per cento dallo Stato**, dal c.d. “decreto semplificazioni” – decreto legge 16 luglio 2020, n.76<sup>4</sup>.

L'art.5, co.2-ter, del D.L.136/2004, introdotto dal “decreto semplificazioni”, prevede infatti:

«*2-ter. [1° periodo] Al fine di ridurre i tempi di realizzazione dei progetti di lavori pubblici di interesse statale o comunque finanziati per almeno il 50 per cento dallo Stato, la verifica preventiva di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, accerta anche la conformità dei progetti alle norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 17 gennaio 2018, pubblicato nel supplemento ordinario n. 8 alla Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2018, ovvero alle norme tecniche per la progettazione e la costruzione degli*

<sup>1</sup> Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici (pubblicato su G.U. n. 77 del 31 marzo 2023 - S.O. n. 12)

<sup>2</sup> si legga l'art.229, comma 2

<sup>3</sup> è riportato lo stralcio di interesse dell'art.226, comma 2, del D.Lgs.36/2023

<sup>4</sup> Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali, successivamente convertito con Legge 11 settembre 2020, n. 120 (pubblicato su G.U. n. 228 del 14 settembre 2020).

Di tale decreto legge interessa, in particolare, l'art.10 (Semplificazioni e altre misure in materia edilizia), il cui comma 7-bis ha, tra l'altro, introdotto il comma 2-ter nell'art.5 del D.L. 28 maggio 2004, n.136.

*sbarramenti di ritenuta (dighe e traverse), di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 26 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 156 dell'8 luglio 2014.*

[2° periodo] L'esito positivo della verifica di cui al primo periodo esclude l'applicazione delle previsioni di cui all'articolo 4 della legge 5 novembre 1971, n. 1086, al capo III del titolo II della legge 2 febbraio 1974, n. 64, e alla sezione II del capo IV della parte II del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

[3° periodo] I progetti corredati dalla verifica di cui al primo periodo sono depositati ai soli fini informativi, con modalita' telematica, presso l'archivio informatico nazionale delle opere pubbliche-AINOP, di cui all'articolo 13, comma 4, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130.

[4° periodo] Con la stessa modalita' e per le medesime finalita' di cui al terzo periodo sono depositati le varianti di carattere sostanziale regolarmente approvate e i documenti di cui agli articoli 6 e 7 della legge 5 novembre 1971, n. 1086, nonche' agli articoli 65, comma 6, ove applicabile, e 67, commi 7 e 8-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.».

Al riguardo, conviene subito osservare che sicuramente rientrano nell'ambito di applicazione di tale norma:

- i lavori finanziati esclusivamente dal PNC<sup>5</sup> (in quanto trattasi di fondi a carico del bilancio dello Stato)
- i lavori finanziati dal PNRR<sup>6</sup> (con eventuale cofinanziamento del PNC) i quali, se anche non dovessero essere ritenuti "statali" i fondi provenienti – per effetto della programmazione statale – dalla Comunità Europea, di certo risultano di *interesse statale* per essere stati inclusi nello stesso PNRR.

---

**Alla luce di tali disposizioni normative, gli Uffici del Genio Civile non possono, né devono più accettare denunce dei lavori provenienti da stazioni appaltanti (o enti concedenti), con l'unica eccezione che questi dichiarino:**

- I. che non sono lavori pubblici di interesse statale o comunque finanziati per almeno il 50% dallo Stato**

e inoltre:

- II. che si tratta di procedimenti in corso ai sensi dell'art.226, co.2, del D.Lgs.36/2023 (procedimenti per i quali le disposizioni di cui al D.Lgs.50/2016 continuano ad applicarsi).**

**Inoltre, qualora dovesse emergere che stazioni appaltanti (o enti concedenti) hanno presentato denunce di lavori non dovute (secondo quanto sopra specificato):**

- **le relative denunce dovranno essere considerate irricevibili**
- **i provvedimenti eventualmente rilasciati dovranno essere annullati**

---

<sup>5</sup> Piano Nazionale Complementare istituito con D.L. n. 59 del 6 maggio 2021. Il D.L. individua 30 interventi, suddivisi in 24 programmi del Piano, finanziati esclusivamente dal PNC, e dunque a carico del bilancio dello Stato e 6 programmi cofinanziati con il PNRR, ossia già previsti nel PNRR e per i quali il PNC prevede risorse aggiuntive

<sup>6</sup> Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

- **i contributi eventualmente versati ai sensi dell'art.2, co.8, della L.R.9/83 s.m.i. dovranno – su richiesta – essere rimborsati**
- **nel loro interesse (in quanto inadempienti) le stazioni appaltanti (o enti concedenti) dovranno premurarsi di effettuare il deposito all'AINOP prescritto dall'art.42, co.3, del D.Lgs.36/2023 ovvero dall'art.5, co.2-ter, del D.L.136/2004 s.m.i.**

---

A fronte delle innovazioni normative segnalate, che indubbiamente ridurranno sia il numero delle denunce dei lavori a farsi, presso gli Uffici del Genio Civile, ai sensi dell'art.2 della L.R..9/1983 s.m.i., sia il numero dei correlati provvedimenti autorizzativi, si ritiene utile soffermarsi anche sugli ulteriori adempimenti prescritti, dalle norme di settore<sup>7</sup>, in relazione al processo costruttivo delle opere sottoposte al nuovo Codice dei Contratti pubblici o al “decreto semplificazioni”.

---

#### DEPOSITO DI VARIANTI SOSTANZIALI

---

Nel caso dei *lavori sottoposti al “decreto semplificazione”* (lavori pubblici di interesse statale o comunque finanziati per almeno il 50% dallo Stato), è espressamente previsto<sup>8</sup> che le varianti sostanziali siano anch'esse depositate presso l'archivio informatico nazionale delle opere pubbliche – AINOP, al pari del progetto corredato dalla verifica; e anche per esse non è prescritto alcun provvedimento autorizzativo.

Nel caso dei *lavori sottoposti al nuovo Codice dei Contratti pubblici* (e che non riguardino “procedimenti in corso”) la norma non specifica nulla in proposito e pertanto, ricorrendo ai principi generali del diritto amministrativo<sup>9</sup> e considerando, inoltre, che risulterebbe invero irragionevole se, per le opere sottoposte al nuovo Codice dei Contratti pubblici, dalla mancanza di una disciplina espressa si dovesse dedurre che per tali opere viga un regime diverso da quelle del “decreto semplificazione”, si ritiene che anche per tali lavori le stazioni appaltanti debbano seguire le stesse modalità.

In conclusione, **in entrambi i casi gli Uffici del Genio Civile non possono, né devono più accettare denunce dei lavori in variante sostanziale.**

---

<sup>7</sup> Si fa riferimento in particolare:

(per le NORME STATALI) ai capi I, II e IV della parte II del **D.P.R.380/01** (*Testo Unico dell'Edilizia – TUE*) ovvero, per le opere non rientranti nel campo di applicazione del TUE, alle **leggi nn.i 1086/71** (*Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica*) e **64/74** (*Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche*) e ss.mm.ii.; per semplicità, nel presente documento si fa riferimento alle sole disposizioni del TUE, intendendo implicitamente richiamate – nel caso di applicabilità delle leggi 1086/71 e 64/74 – le corrispondenti disposizioni;

(per le NORME REGIONALI) alla **L.R.9/1983** e al **Reg. Reg.le n.4/2010** e ss.mm.ii.

<sup>8</sup> dall'art.5, co.2-ter, 4° periodo (prima parte) del D.L.136/2004

<sup>9</sup> ci si riferisce, in particolare, al principio secondo il quale – in mancanza di specifica disposizione – qualunque atto destinato ad incidere sugli effetti di un provvedimento già rilasciato deve seguire la stessa modalità procedimentale che ha condotto al primo provvedimento



## CONTROLLI SULLA REALIZZAZIONE

---

Fermo restando che la vigilanza per l'osservanza delle norme tecniche spetta, in linea generale, a tutti i soggetti indicati nell'art.103 del D.P.R.380/01 (TUE) oltre che al collaudatore in corso d'opera<sup>10</sup>, dal combinato disposto dell'art.5, co.4 e dell'art.4, co.1, lett.a), b) della L.R.9/1983, nonché degli artt.6, 7 e 8 del Reg. Reg.le 4/2010<sup>11</sup> discende che **il controllo sulla realizzazione – sia delle opere sottoposte al nuovo Codice dei Contratti pubblici, sia di quelle sottoposte al “decreto semplificazione” – non spetta al Genio Civile** (il quale resta competente solo per le opere c.d. “strategiche” o “rilevanti” per le quali abbia rilasciato autorizzazione sismica) **bensì, in via residuale<sup>12</sup>, al Comune** che, d'altra parte, è già ordinariamente tenuto ad effettuare i controlli previsti dall'art.5, comma 3, lettere a), b), della L.R.9/1983 nell'ambito della propria specifica competenza di vigilanza sull'attività edilizia che si svolge nel territorio comunale.

## ADEMPIMENTI IN CASO DI VIOLAZIONI

---

**In entrambi i casi (lavori sottoposti al “decreto semplificazione” o al nuovo Codice dei Contratti pubblici) le violazioni delle norme tecniche vanno immediatamente denunciate all'Autorità giudiziaria e all'Ufficio del Genio Civile competente per territorio, che procede ai sensi degli articoli 96 e 97 del D.P.R.380/01.** A tal fine, potrà rendersi necessaria, tra l'altro, la consultazione (da parte dell'Ufficio del Genio Civile) del progetto validato e depositato presso l'Archivio informatico nazionale delle opere pubbliche – AINOP del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Si precisa, inoltre, che stante il disposto dell'art.42, co.3, del D.Lgs.36/2023, l'Ufficio del Genio Civile non dovrà richiedere, all'ente trasgressore, alcuna “denuncia in sanatoria”.

## DEPOSITO DI R.S.U. E COLLAUDO

---

**Nel caso dei lavori sottoposti al “decreto semplificazione” è espressamente previsto<sup>13</sup> che le relazioni a strutture ultimate (R.S.U.) e gli atti di Collaudo siano entrambi depositati presso l'archivio informatico nazionale delle opere pubbliche (AINOP), al pari del progetto corredato dalla verifica; e anche per essi non è prescritto alcun provvedimento autorizzativo.**

Invece, la disposizione introdotta dall'art.42, co.3, del D.Lgs.36/2023 non interviene, direttamente, sugli adempimenti attinenti al deposito della R.S.U. e del Collaudo, che ad un primo esame sembrerebbe pertanto tuttora dovuto, presumibilmente presso lo stesso Ufficio che in precedenza era tenuto a ricevere la denuncia dei lavori (Genio Civile o Comune eventualmente destinatario di trasferimento di attività e funzioni ai sensi dell'art.4-bis della L.R.9/1983).

Ciò, tuttavia, contrasta con la disciplina – tuttora vigente – di cui all'ultimo comma dell'art.6 e dell'art.7 della L.1086/71, che esonera da tali adempimenti i soggetti, ivi indicati, che (analogamente alle stazioni appaltanti sottoposte all'art.42, co.3, del D.Lgs.36/2023) sono esonerati dall'obbligo di

---

<sup>10</sup> ai sensi dell'art.6, comma 1, della L.R.9/1983

<sup>11</sup> dalle segnalate disposizioni discende che sono di competenza del Genio Civile esclusivamente i controlli sulla realizzazione (da espletare a campione nella misura del 30%) riferiti a opere per le quali lo stesso Ufficio abbia emesso l'autorizzazione sismica

<sup>12</sup> ai sensi dell'art.5, comma 3, lettera c), della L.R.9/1983

<sup>13</sup> dall'art.5, co.2-ter, 4° periodo (seconda parte) del D.L.136/2004

denuncia dei lavori ai sensi dell'art.4, u.c., della stessa L.1086/71; inoltre, anche per le R.S.U. e i Collaudi valgono le considerazioni fatte a proposito del deposito di varianti sostanziali.

Per tali ragioni, e salvo diverso avviso dell'Avvocatura Regionale, si ritiene che anche per i **lavori sottoposti al nuovo Codice dei Contratti pubblici** le stazioni appaltanti debbano seguire le stesse modalità che valgono per i lavori sottoposti al "decreto semplificazione"

In conclusione, **in entrambi i casi gli Uffici del Genio Civile non possono, né devono più accettare depositi di relazioni a strutture ultimate (R.S.U.) né di atti di Collaudo.**

Il Dirigente  
dello Staff 501891  
*Ing. Sergio Caiazzo*

Il Direttore Generale  
*Geol. Italo Giulivo*

Documento firmato da:  
SERGIO CAIAZZO  
19.07.2023 13:22:14 UTC



Documento firmato da:  
ITALO GIULIVO  
19.07.2023 13:31:26  
UTC